



FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI

**Polizza Convenzione per la
copertura della Responsabilità
Civile Professionale dei Chimici e
Fisici**

POLIZZA CONVENZIONE N. 00079712000046

PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI CHIMICI E FISICI

STIPULATA TRA:

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

con sede in Roma

di seguito denominato "CONTRAENTE "

e la Società

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'assicurazione a favore di tutti gli iscritti Agli albi dei Chimici e dei Fisici .

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente della Polizza Convenzione	Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici dei Fisici Piazza San Bernardo, 106 – 00187 Roma C.F. 80409880582
Broker	Aon S.p.A.
Data di effetto	30 Settembre 2019
Data di scadenza	30 Settembre 2022
FORMA CLAIMS MADE	
L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", che tiene indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate.	

il Contraente si obbliga a mettere a disposizione dei soggetti aderenti alla Convenzione, prima dell'adesione, le Condizioni di Assicurazione

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA

IL CONTRAENTE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Aderente/Assicurato (nel testo anche per brevità "Assicurato"):

- a) Il Chimico o il Fisico regolarmente iscritto all'Albo Professionale e /o in possesso della qualifica di Chimico Europeo (Eurchem) e/o, con esclusivo riferimento al Fisico, regolarmente iscritto a un'Associazione nelle more dell'iscrizione all'Albo Unico dell'FNCF sezione Fisici che dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla Legge n. 3/2018 e successivi regolamenti
- b) l'associazione professionale, lo studio Associato o la Società di servizi relativi alle scienze chimiche o alle scienze fisiche (a titolo esemplificativo laboratori, società di certificazione e/o consulenza)
- c) i partner, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Assicurato
- d) le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
- e) il chimico o il fisico che cesserà l'attività in corso di vigenza della Polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività

che abbiano aderito all'offerta assicurativa denominata "Polizza Convenzione per la copertura della Responsabilità Civile professionale dei Chimici e Fisici" con versamento del premio assicurativo presso il Broker.

Si precisa che non potranno aderire a titolo individuale alla Polizza Convenzione Chimici o Fisici nella loro qualità di dipendenti, soci, amministratori o comunque strutturati e/o Dirigenti che prestino la loro attività presso Studi Associati, Società di servizi o altre persone giuridiche pubbliche o private.

Assicurazione:

la presente Polizza.

Assicuratore/i:

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA

Attività Assicurata: l'Attività professionale di Chimico o di Fisico svolta dall'Aderente/Assicurato regolarmente iscritto all'Albo o, con riferimento agli Aderenti/Assicurati di cui alla categoria b) svolta per il tramite di Chimici e/o Fisici iscritti all'Albo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella definizione di Attività Assicurata le seguenti:

ATTIVITA' DEL CHIMICO

- analisi delle acque destinate al consumo umano, di acque minerali, direzione, conduzione e gestione di impianti di potabilizzazione, valutazione della qualità delle acque in genere comprese le acque di transizione, marine e di balneazione, le piscine e i centri termali;
- analisi delle acque reflue urbane o produttive, conduzione e gestione di impianti di depurazione sia civili che produttivi, valutazione della qualità delle acque di scarico
- sviluppo di tecnologie analitiche, nonché certificazioni e analisi di sostanze o materiali, con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, di qualsiasi provenienza e natura (organica, inorganica, organismi viventi, alimenti, matrici ambientali, inerenti aspetti di aria – acqua – suolo – rifiuti – alimenti – prodotti e altro), anche con metodi innovativi; loro convalida, relative certificazioni, pareri, giudizi, classificazioni o applicazioni;
- sviluppo di tecnologie analitiche, nonché certificazioni e analisi di farmaci, cosmetici, presidi medico-chirurgici, agro-farmaci, prodotti di nutraceutica e cosmeceutica, biocidi, fertilizzanti di qualunque tipologia, alimenti, analisi di tipo clinico;
- valutazioni, analisi e studi sulle caratteristiche di sostanze e materiali quale stabilità, sterilità, degradabilità, tossicità, ecotossicità, radioattività e altro;
- progettazione, studio, direzione, realizzazione, avviamento collaudo, inventari, consegne e direzione di officine di preparazione di farmaci, di cosmetici, di presidi medico-chirurgici, di agro-farmaci e di biocidi;
- perizie, certificazioni, analisi e incarichi in materia di chimica pura e applicata affidati dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione e/o da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla pubblica amministrazione;
- attività e direzione di laboratori di chimica clinica, immunochimica, radioimmunologia, immunoenzimatica, istochimica, citochimica, genetica biochimica, chimica farmaceutica, tossicologia, ecotossicologia, chimica ambientale, metallurgia, scienza dei materiali, chimica forense, chimica alimentare, microscopia e micrografia, chimica agraria, merceologia e reologia;
- sicurezza alimentare, analisi, studi, manuali di prassi igieniche, gestione di filiera, scelta e valutazione delle conformità di imballi e confezionamenti, formazione connessa con la sicurezza alimentare, studi di tipo nutrizionale sugli alimenti, chimico nutrizionista;

- direzione di laboratori autorizzati per prove su materiali da costruzione, direzione di laboratori di analisi di materiali metallici e non metallici, organici e inorganici;
- analisi, ricerche, monitoraggi e rilevazioni nell'ambito della chimica ambientale per lo studio dell'interazione delle sostanze chimiche (fonti, funzioni, reazioni, trasporto, effetti e destino) negli ecosistemi (acqua, aria, suolo e organismi viventi);
- studio, progettazione, preventivi, messa a punto e direzione di processi, metodologie e impianti per la produzione o l'impiego di sostanze, prodotti e articoli anche di nuova concezione, nonché per la riduzione, la gestione e il riuso di residui, emissioni, reflui civili e produttivi, rifiuti e per gli interventi di gestione e riduzione degli impatti e dei danni ambientali e relative caratterizzazione e certificazione;
- progettazione, preventivi, direzione dei lavori, realizzazione, avviamento, collaudo, inventari, consegne e direzione di laboratori chimici, di laboratori multidisciplinari, di impianti pilota, di impianti e insediamenti civili e di impianti o complessi produttivi industriali per la produzione, la lavorazione, l'impiego e la trasformazione di prodotti e sostanze naturali o di sintesi, nonché di processi e di interventi per la produzione di energia, per la riduzione, la gestione e il riuso di residui, emissioni, reflui e rifiuti e per la gestione e la riduzione degli impatti e dei danni ambientali;
- ogni altra attività connessa alla natura chimica della materia o che utilizza sostanze o processi chimici di qualunque natura e in qualunque stato, anche con metodologie innovative, sperimentali ovvero non certificate;
- progettazione, sviluppo e applicazione di sistemi di gestione della qualità ed analisi di qualità, di sicurezza, di ambiente, di compatibilità ambientale, di compatibilità elettromagnetica, degli alimenti, di risparmio energetico, di certificazione degli edifici, di rischio, di ciclo di vita, di gestione post consumo e relative certificazioni nazionali ed internazionali;
- elaborazione, progettazione, valutazione di manuali e studi, sviluppo e applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e connesso coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- studi sulla propagazione di onde sonore, vibrazioni, campi elettromagnetici e altro, relativi misurazione, caratterizzazione, abbattimento e certificazione; rilievi ed indagini fonometriche interne ed esterne, rilievi e indagini di campi elettromagnetici, rilievi ed indagini di vibrazioni;
- valutazioni, analisi e certificazioni di tutti i rischi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, e all'ambiente; studi, valutazioni, analisi e certificazione dei rischi di contaminazione e di incidenti; stesura delle valutazioni di rischio chimico, campi elettromagnetici, rumore, vibrazioni, atmosfere potenzialmente esplosive e tutte le altre tipologie di valutazioni connesse con la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- valutazioni, analisi e certificazione di sistemi ed impianti e macchinari relativamente ad aspetti connessi con prodotti chimici e atmosfere potenzialmente esplosive; redazione di libretti di uso e manutenzione, redazione di piani di intervento;
- assunzione dell'incarico di addetto e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), programmazione ed erogazione di corsi di informazione e di formazione al personale;
- consulenze ed assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- pianificazione e gestione delle determinazioni metrologiche e quanto serve a garantire la riferibilità e ripetibilità delle misure;
- studi di processi energetici; progettazione, realizzazione ed applicazione di sistemi di produzione, captazione, conservazione e trasformazione dell'energia, anche con metodi innovativi;
- assunzione di responsabilità in relazione alla gestione energetica di impianti, edifici, infrastrutture e insediamenti;
- studi ed elaborazioni di impatto ambientale per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e qualunque altra tipologia di valutazione ambientale;
- studi, caratterizzazione, analisi e certificazioni qualitative e quantitative di organismi geneticamente modificati, condotti con metodi chimici;
- direzione tecnica ed impiego di gas medicali, di gas tossici in luoghi abitati, industrie, su navi, in aperta campagna, su derrate alimentari, silos e altro per la disinfestazione, l'uso industriale, la sterilizzazione e altro; valutazione delle condizioni di sicurezza per il lavoro in ambienti confinati e per l'uso di gas tossici;
- assunzione di responsabilità specifiche del chimico, quali l'attività di esperto qualificato in radioprotezione di primo livello;
- progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza della radioprotezione; sorveglianza della sicurezza e qualità degli impianti di risonanza magnetica;
- valutazioni e verifiche sulla pericolosità, o non pericolosità, di articoli, rifiuti, sostanze e miscele, contenuti o presenti in recipienti, reattori, contenitori e mezzi adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;
- modellistica relativa all'esposizione a fattori di rischio nei comparti ambientali, protezione civile e sicurezza industriale; modellistica dei processi chimici nei comparti ambientali; modellistica dei rischi chimici negli ambienti di vita e di lavoro;
- progettazione di impianti antincendio e rilascio di certificazioni per gli stessi, consulenza e formazione legata alla prevenzione incendi;
- direzione aziendale e attività correlate;
- studio ed attività connesse con la chimica di base e chimica dei plasmi;
- studio ed attività connesse con la chimica delle macromolecole e dei polimeri;
- imballi e confezionamenti;
- petrolchimica e derivati;
- valutazioni, analisi, studi, elaborazione e direzione di processi per la conservazione di beni culturali e ambientali, con particolare riferimento agli aspetti di chimica del restauro;

- valutazioni, analisi, prove, rispondenza a norme, progetti e requisiti di materiali da costruzione (conglomerati cementizi, ceramiche, vetri, metalli e loro leghe, materiali non metallici, materiali compositi, vernici, dispersioni e altro), comprese le valutazioni di caratteristiche e proprietà, le valutazioni in corso d'opera, anche mediante controlli non distruttivi (CND) (liquidi penetranti – PT, radiografia – RT, ultrasuoni UT, correnti indotte – ET, visual test – VT, magnetoscopia – MT, emissione acustica – AT, Termografia – TIR), nonché le analisi dei guasti;
- attività nel campo di nanotecnologie, biotecnologie, proteomica, sviluppo nuovi materiali, tecnologie e nuovi prodotti;
- studi, perizie, investigazioni, consulenze nell'ambito della chimica forense;
- funzioni ed incarichi direttamente connessi a perfezionamento e abilitazione specifica del chimico;
- studi, indagini, perizie, consulenze nell'ambito del cuoio, pellame, tessuti, settore ceramico, settore elettro galvanico e galvanico, metalli preziosi, altri prodotti;
- ricoprire incarico Responsabile Tecnico per iscrizione aziende all'Albo gestori rifiuti, attività di consulenza per il trasporto di merci pericolose (ADR);
- attività di "Regulatory Affairs", preparazione dei dossier di registrazione delle sostanze chimiche secondo il Regolamento Europeo REACH, preparazione delle Schede di Sicurezza e classificazione delle sostanze chimiche e delle miscele secondo la normativa cogente Europea;
- progettazione, gestione e controllo di impianti di depurazione di acque reflue domestiche, civili o di attività produttive; progettazione, gestione e controllo di impianti di trattamento rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- studi, indagini, perizie, consulenze nell'ambito medicale;
- attività in ambito di consulenza portuale e navale al fine della gestione della sicurezza, ivi compresi i rischi connessi ai lavori di riparazione e manutenzione da effettuarsi a bordo di navi; assistenza tecnica ai depositi costieri e nell'industria durante l'esecuzione di lavori ad alto rischio; attività finalizzate alle operazioni di disinquinamento del mare e dei corsi d'acqua

ATTIVITA' DEL FISICO

- le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di fisica pura ed applicata affidati dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione,
- le perizie, le analisi e gli incarichi da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla Pubblica Amministrazione;
- analisi fisiche di sostanze o materiali con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro convalida. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- direzione di laboratori fisici la cui attività consista anche nelle analisi con metodiche fisiche di cui alla lettera a);
- studio e messa a punto di processi fisici; VI progettazione e realizzazione di laboratori fisici e impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota, nei settori della produzione e del risparmio di energia, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della conservazione e della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sanità e della sicurezza, della telematica e dell'informatica, della produzione industriale e agroalimentare; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza fisica della radioprotezione
- le funzioni ed incarichi direttamente connessi a specializzazione, perfezionamento e abilitazione specifica riconosciuta;
- le analisi fisiche, quale che sia il metodo di indagine usato, rivolte alla determinazione in termini qualitativi o quantitativi delle proprietà fisiche della materia e della radiazione, eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- la direzione di laboratori fisici la cui attività consiste nelle analisi fisiche di cui alla lettera a);
- le consulenze ed i pareri in materia di fisica fondamentale e applicata; interventi sulla produzione in attività industriali collegate alla fisica;
- gli inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti fisici, impianti pilota, laboratori fisici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- le consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti fisici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di sostanze o materiali e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
- la assunzione della responsabilità tecnica o gestionale di impianti di produzione di energia; messa in opera e controlli di impianti vari per i relativi trattamenti e stoccaggi di scorie e sostanze tossiche o inquinanti;
- le consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento di certificazioni e autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 e successive modifiche e integrazioni;
- la verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e DM 37 22 Gennaio 2008;
- le consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici;
- la assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- le misure, le analisi e le perizie di rumore e vibrazioni, inquinamento acustico, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di inquinamento luminoso, di irraggiamento e angoli di illuminazione;
- la modellazione, le analisi, lo sviluppo di applicazioni e procedure informatico-fisiche per interfacciare strumenti di misura e gestire reti di calcolatori a fini applicativi; progettazione e applicazione di modelli e tecniche computazionali per il trattamento di fenomeni e sistemi integrati complessi;

- le indagini e analisi fisiche relative alla conservazione dei beni artistici, culturali e ambientali;
- lo studio e la elaborazione d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), per l'AIA (Autorizzazione Integrale Ambientale) e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica); controlli in ambiente su rischi di contaminazione e/o di incidente con impatto sull'ambiente;
- lo sviluppo, la valutazione e la gestione dell'efficienza energetica negli edifici e negli impianti; la progettazione di impianti di climatizzazione e di isolamento termico, le certificazioni e le diagnosi energetiche degli edifici;
- le indagini e le analisi fisiche relative al settore dell'ottica e dell'optometria;
- modellistica delle componenti ambientali relative all'esposizione a fattori di rischio in materia di difesa del suolo e protezione civile; modellistica previsionale meteorologica; modellistica dei processi fisici in atmosfera.

Broker:

Aon S.p.A.- Via A.Ponti, 8-20121 MILANO

Contraente della Polizza Convenzione:

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Franchigia:

La parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Scoperto:

La parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere:

Tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge quali, a titolo esemplificativo: dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, delegati, procuratori, stagisti.

Fatturato:

l'importo del volume di affari indicato dall'Aderente/Assicurato nella dichiarazione dei redditi afferente ad incarichi ricevuti dai committenti al netto di I.V.A. e contributi obbligatori per Legge e rimborsi spese.

Massimale:

la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione, come indicato nella Scheda di Copertura/Certificato. L'Assicuratore/i non sarà esposto per una somma superiore al massimale indicato nella Scheda di copertura/Certificato, per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione, anche se per lo stesso Sinistro o per lo stesso Periodo di Assicurazione siano operanti garanzie che prevedano massimali dedicati, fermi i sottolimiti ove previsti dalle singole garanzie

Danno/i:

qualsiasi pregiudizio provocato a terzi nell'esercizio delle attività assicurate dalla presente Polizza Convenzione.

Danno Materiali:

I Danni che derivino da danneggiamento di cose o da lesioni personali.

Evento Dannoso:

L'errore o l'omissione che cagiona un Danno.

Scheda di Copertura/Certificato:

il documento, che forma parte integrante della Polizza, nel quale sono indicati i dati relativi all'Aderente/Assicurato, le date di effetto e di scadenza della Polizza, l'attività assicurata, il perimetro della copertura ed il premio imponibile con le relative imposte governative.

Periodo di Assicurazione:

Il periodo indicato nella Scheda di Copertura/Certificato che rappresenta il periodo di efficacia del contratto e per il quale l'Aderente/Assicurato ha pagato il Premio.

Polizza Convenzione:

il presente documento, che contiene le condizioni di assicurazione che saranno valide per ogni singola Polizza stipulata da un Aderente/Assicurato

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dall'Aderente all'Assicuratore

Modulo di Proposta:

Il questionario compilato on line dall'Aderente/Assicurato che contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Il Modulo di Proposta forma parte integrante del contratto.

Richiesta di risarcimento e/o Circostanza

- Qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali oppure qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, che presuppongano l'esistenza di un Danno;
- qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida, che contenga un'istanza di risarcimento con espresso riferimento ad uno o più Assicurati ovvero che contenga un addebito di responsabilità a carico di uno o più Assicurati.

Sinistri in Serie:

più Richieste di risarcimento e/o Circostanze contestuali riferite o riconducibili al medesimo Evento Dannoso che originano Danni a più soggetti reclamanti e che saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento e/o Circostanza soggetta, in questo caso, ad un unico Massimale ed ad un'unica Franchigia.

Risarcimento:

La somma dovuta dall'Assicuratore per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Sinistro:

Il ricevimento di una Richiesta di risarcimento/circostanza

Denuncia di Sinistro

La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un Sinistro nei tempi e nei modi stabiliti in Polizza

Terzi

Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato, compresi i clienti. Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con esso nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Valori:

denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.

SEZIONE PRIMA – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**Art. 1 – Il rischio assicurato**

L'Assicuratore pagherà qualsiasi Danno derivante da una Richiesta di risarcimento e/o circostanza conseguente ad un comportamento colposo dell'Assicurato, derivante dall'attività professionale come definita in Polizza.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, non sia sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

Art. 2 – Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche i Danni derivanti da:

1. Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza avanzata da terzi per violazione colposa dei diritti di proprietà intellettuale con esclusione dei brevetti;
2. rischi derivanti dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;

3. perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 50% del massimale per sinistro per anno indicato nella Scheda di Copertura/Certificato con il massimo di euro 250.000,00
4. responsabilità ai sensi del DLgs 196/03 s.m.i. ed ai sensi del GDPRUE 2016/679 conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti;
5. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi);
6. attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
7. comportamento colposo o doloso commesso dalle Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, salvo il diritto di surrogazione dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso;
8. uso e funzionamento dei sistemi di elaborazione elettronica per quanto sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
9. responsabilità solidale: l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a corrispondere a terzi in ragione della sua responsabilità solidale con altri soggetti, fatto salvo in ogni caso il diritto di regresso dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali condebitori solidali.
10. responsabilità amministrativo-contabile: gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare direttamente o in via di rivalsa per perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di errori e/o omissioni, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni professionali e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti. Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle funzioni per cui presta servizio mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale;
11. decreto legislativo 81/2008: L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:
 - a) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
12. spese per il ripristino della reputazione: L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento/circostanza avanzata nei suoi confronti. La presente Estensione sarà soggetta ad un sotto-limite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
13. comparizione davanti a un tribunale: Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento/circostanza notificata in base alla presente Polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti Indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
 - I. per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500
 - II. per qualsiasi Dipendente €250

Alla presente Estensione non si applica alcuna Franchigia.

14. inquinamento: a parziale deroga dell'art.3 lettera M) l'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che siano conseguenza di rottura di impianti e/o condutture. La copertura opera anche per i relativi costi di valutazione, monitoraggio, controllo, rimozione, eliminazione o bonifica di sostanze infiltranti, inquinanti o contaminanti a condizione che l'Assicurato sia in grado di dimostrare quanto segue:
 - 1) che l'infiltrazione, l'inquinamento o la contaminazione siano stati provocati da uno sversamento di sostanze improvviso, identificabile, non intenzionale e inaspettato verificatosi nel Periodo di Assicurazione;
 - 2) che l'evento sia dipeso, anche parzialmente, da un errore o da un'omissione dell'Assicurato;
 - 3) che l'incidente sia stato scoperto entro 72 ore da quando si è verificato e venga segnalato all'Assicuratore entro 72 ore dalla sua scoperta;
 - 4) che l'evento non sia il frutto della violazione intenzionale e volontaria di uno statuto, una norma o un regolamento.

Le spese di difesa, sostenute con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, comprenderanno i costi concordati per le competenze del legale incaricato in accordo con l'Assicuratore allo scopo di rappresentare l'Assicurato nell'ambito di eventuali indagini o azioni penali in seguito a:

- a) un sinistro con conseguente inquinamento, coperto ai sensi della presente estensione;
- b) danni alla proprietà di Terzi;
- c) lesioni personali o decesso di Terzi, esclusivamente nella misura in cui l'incidente, il danno fisico, la lesione personale o il decesso non siano stati provocati direttamente da un atto od omissione intenzionale o volontaria dell'Assicurato.

La presente Estensione sarà prestata con un limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno con applicazione di una franchigia pari a € 2500.

15. A) Conduzione Studio: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i clienti – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

15. B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi della normativa vigente al momento del sinistro:

1. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati, nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. N. 276 del 10.09.2003, addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione;

2. a titolo di risarcimento di danni cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto 1. per morte o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente superiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di legge.

La presente assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Dalla presente assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Le garanzie di cui ai punti A) e B) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. 3. - I rischi esclusi

La presente Polizza non copre i Danni:

- a) causati da dolo dell'Assicurato;
- b) causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente sospeso dall'albo di cui alla legge N° 3 /2018;
- c) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze già notificate all'Assicurato antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza, salvo quanto indicato all'art.22;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'Art. 2 punto 3.;
- e) derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
- h) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione;
- i) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze direttamente e/o indirettamente traenti origine da e/o basata su e/o derivante da e/o attribuibile a e/o correlata a errori ed omissioni commessi nello svolgimento dell'attività diagnostica e prognostica e nell'attività mediche in genere, ferma restando la copertura per le attività di tipo sanitario non medico.
- j) Conseguenti a Richieste di risarcimento/circostanze derivanti da Danni Materiali a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti la prestazione professionale dell'Assicurato e/o delle Persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- k) connessi con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti all'attività professionale;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'Art.2 "Precisazioni ed Estensioni della Copertura"
- m) derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici;
- n) direttamente o indirettamente derivanti da fenomeni relazionabili a asbesto o materia contenente amianto;

- o) derivanti da guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure;
- p) derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
- q) La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti o) e p) q);

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato;

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Inoltre:

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcune Richieste di risarcimento/circostanza, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura pagamento o indennizzo costituiscono violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni Economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4. – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere in ogni Stato del Mondo con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada salvo diversa pattuizione con l'Assicuratore.

Art. 5 – Limite di Risarcimento e Franchigia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Copertura/Certificato che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione è prestata con le franchigie indicate nella Scheda di Copertura/Certificato o nelle estensioni particolari.

Art. 6. - Retroattività Illimitata

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento/Circostanze presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 "Periodo di osservazione – Ultrattività".

Art. 7 – Periodo di Osservazione - Ultrattività'

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'attività professionale dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione, e qualora non sia più operante la copertura assicurativa dello Studio o della Società di professionisti a seguito della cessazione/scioglimento dello Studio medesimo o della Società, l'assicurazione è altresì operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei **10 anni** successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a Eventi Dannosi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione comprensivo dell'estensione di cui all'art. 6 "Retroattività illimitata"

Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in Polizza. La suindicata garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato dovesse riprendere l'attività professionale.

Nel caso di cessazione dello Studio o della Società di professionisti la garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato proseguisse l'attività in forma individuale o nell'ambito di un nuovo Studio o Società di Professionisti

Art. 8. - Spese di lite

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico degli Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta al limite di indennizzo come indicato nella Scheda di Copertura/Certificato.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.
La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo.

Art. 9 - Denuncia del sinistro e delle circostanze

L'Assicurato dovrà entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta, dare avviso scritto agli Assicuratori, tramite il Broker, del ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento/circostanza

L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla Richiesta di Risarcimento/circostanza e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori l'Aderente/Assicurato non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.)

L'Assicurato potrà comunicare agli Assicuratori, tramite il broker, qualsiasi evenienza di cui venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento/circostanza nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale Richiesta di risarcimento/circostanza pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione della data della prima comunicazione, fermo quanto previsto all'art.1898 c.c. in merito all'aggravamento del rischio.

Art. 10 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione.

Art. 11. - Diritti e obblighi delle parti in caso di Sinistro

Fermo il disposto dell'art. 8 in tema di ripartizione delle Spese di lite si precisa quanto segue:

Gestione del Sinistro

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede, ferma l'operatività della copertura in relazione al Sinistro.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Nomina del legale difensore ed altre facoltà.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

Rappresentanza processuale passiva

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 12. - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, fatto salvo il caso in cui gli Eventi dannosi siano imputabili a dolo di tali soggetti.

SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI

Art. 13 – Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Aderente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto alla completa prestazione dell'Assicuratore sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Aderente/Assicurato.

Art. 14 – Modifiche dell'Assicurazione

Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 15 – Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 16 – Diminuzione del Rischio

Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 17 – Altre Assicurazioni

In caso di sinistro, qualora il singolo Aderente/Assicurato abbia già in corso altra Polizza di responsabilità civile professionale, la presente Polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie per le quali la prima Polizza non sia operante e a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima Polizza.

L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 18 – Effetto dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se l'Aderente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 19 – Arbitrato (tentativo di composizione stragiudiziale della lite)

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato. Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 20 – Surrogazione

A fronte di qualsiasi risarcimento relativo alla presente Polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite del risarcimento medesimo, in tutti i diritti di recupero che l'Aderente/Assicurato può vantare nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

Art. 21 – Durata del Periodo di Assicurazione e rinnovo annuale

Il Periodo di Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il primo Periodo di Assicurazione è pari a un anno più i giorni intercorrenti per arrivare all'ultimo giorno del mese della data di decorrenza. Alla scadenza del Periodo di Assicurazione, salvo disdetta da parte dell'Aderente/Assicurato 60 giorni prima della scadenza stessa, la copertura viene rinnovata alle medesime condizioni in corso per ulteriori 12 (dodici) mesi, in assenza di:

A) variazioni di almeno uno dei due elementi che seguono rispetto a quanto riportato nella Scheda di Copertura/Certificato inerente il Periodo di Assicurazione immediatamente precedente al rinnovo:

- Fatturato (che comporti il passaggio ad una diversa fascia di fatturato come da tabella che segue);

Fascia 1	0 to € 20.000
Fascia 2	€ 20.000,01 / € 50.000,00
Fascia 3	€ 50.000,01 / € 75.000,00
Fascia 4	€ 75.000,01/€ 100.000,00
Fascia 5	€ 100.00,01 / € 200.000,00
Fascia 6	€ 200.000,01 / € 300.000,00
Fascia 7	€ 300.000,01 / € 500.000,00
Fascia 8	€ 500.000,01 / € 750.000,00
Fascia 9	€ 750.000,01/€ 1.000.000,00
Fascia 10	€ 1.000.000,01/€ 2.000.000,00

- caratteristiche dell'attività professionale esercitata che comportino lo svolgimento di una delle attività seguenti (se non già dichiarate in Scheda di Copertura):

CHIMICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO	FISICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
Le attività di qualunque genere svolte nell'ambito di: chimica di porto - rifiuti (Raccolta- trattamento- smaltimento) - industria farmaceutica - industria agroalimentare - bonifiche ambientali - petrolchimico - Merci pericolose/gas tossici	produzione e risparmio energia ambiente sanità radioprotezione industria agroalimentare

B) qualsiasi Richiesta di risarcimento/circostanza ricevuta dall'Assicurato e notificata all'Assicuratore nel corso del Periodo di Assicurazione in scadenza.

In caso contrario l'Assicuratore è tenuto a fornire, a seguito di nuova valutazione del rischio, diversa quotazione. Il premio di rinnovo deve essere corrisposto entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del rinnovo medesimo.

Art. 22- Clausola di Continuità'

L'Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento/circostanza avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità della presente Polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del questionario che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

1. dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato fosse coperto da assicurazione per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, senza soluzione di continuità;

2. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all'Assicuratore tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
3. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza

Art. 23 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

Art. 24 – Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Aderente/Assicurato.

Art. 25 – Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente/Assicurato o il Contraente sono tenuti, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Aderente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Aderente/Assicurato stesso.

Art. 26 – Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE TERZA - NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 27 – Soggetti assicurati.

- a) Il Chimico o il Fisico regolarmente iscritto all'Albo Professionale e /o in possesso della qualifica di Chimico Europeo (Eurchem) e/o, con esclusivo riferimento al Fisico, regolarmente iscritto a un'Associazione nelle more dell'iscrizione all'Albo Unico dell'FNCF sezione Fisici che dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge n. 3/2018 e successivi regolamenti
- b) l'associazione professionale, lo studio Associato o la Società di servizi relativi alle scienze chimiche o alle scienze fisiche (a titolo esemplificativo laboratori, società di certificazione e/o consulenza)
- c) i partner, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Assicurato
- d) le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
- e) il chimico o il fisico che cesserà l'attività in corso di vigenza della Polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività

che abbiano aderito all'offerta assicurativa denominata "Polizza Convenzione per la copertura della Responsabilità Civile professionale dei Chimici e Fisici" con versamento del premio assicurativo presso il Broker.

Art. 28. – Durata della Polizza Convenzione – Cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza Convenzione è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 30 Settembre 2019 alle ore 24.00 del 30 Settembre 2022.

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Sezione Prima della Polizza Convenzione, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Aderente/Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.

Con effetto dalle ore 24.00 del 30 Settembre 2021 è data facoltà alle parti contraenti di recedere dalla Polizza Convenzione mediante comunicazione raccomandata trasmessa all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 29 – Modificazioni - Comunicazioni

Le modificazioni della presente Polizza Convenzione debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 30 – Riparto

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	100%
Totale	<u>100%</u>

Art. 31 – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione potrà essere ripartita per quote fra più Società Coassicuratrici indicate all'art. 19, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Aon S.p.A. e le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega a SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le Aon S.p.A., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le Aon S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza dovranno trasmettersi per il tramite del Broker.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker AON SPA è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca UNICREDIT – IBAN IT4320200805351000104873305 - Intestatario del conto: 73305 dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

DELEGATO	CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
PIATTI IVANO	PTTVNI57S24L682L	VARESE	24/11/1957
GIANCIPOLI ELISABETTA	GNCLBT60A50F205E	MILANO	10/01/1960
BACCIGALUPPI RICCARDO	BCCRCR77L05F205G	MILANO	05/07/1977
GIONGO CHIARA	GNGCHR72P70D969E	GENOVA	30/09/1972
AMBROGIO GIOVANNI	MBRGNN85M04D869K	GALLARATE	04/08/1985
VALENTI GIUSEPPINA	VLNGPP57T57I628J	SERiate (BG)	17/12/1957
OLIVIERI ROBERTA	LVRRT66P56F205O	MILANO	16/09/1966
ZABIELSKA JOANNA	ZBLJNN90P61Z127O	Jaslo	21/09/1990
PABICH KAREN	PBCKNN53B68Z404G	Chicago, IL, USA	28/02/1953
STOKES JAMELLA	STKJLL73E49Z404Y	Chicago, IL, USA	09/05/1973
BOCHENEK RAFAL	BCHRFL79R12Z127O	Gorlice	10/12/1979
MISIAK RADOSLAW	MSKRSL84P10Z127U	Tarnobrzeg	10/09/1984
KRAKOWIAK ANDRZEJ	KRKNRZ85T04Z127C	Skarzysko-Kamienna	04/12/1985
GADULA DAWID	GDLDMM91B13Z127O	Krakow	13/02/1991
MALGORZATA WEGLARZ	WGLMGR87R42Z127H	SANOK	02/10/1987

Il Broker AON SPA si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art. 33 – Disciplina del premio – Perfezionamento e durata dell'assicurazione

L'Assicurazione si intende perfezionata all'atto della ricezione, da parte della Società, per il tramite del Broker, del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dall'Assicurato, unitamente a copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del premio.

Il primo periodo di durata dell'assicurazione è pari ad un anno più i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza indicata nel frontespizio di polizza e l'ultimo giorno del mese dell'anno + 1.

Il premio da corrispondere è computato in ragione di:

-13/12 (tredici dodicesimi, coefficiente 1,09) del premio annuale per coloro che entrano in copertura tra il 1° ed il 15° giorno del mese;

-12/12 (dodici dodicesimi, coefficiente 1,00) del premio annuale per coloro che entrano in copertura tra il 16° e l'ultimo giorno del mese.

I successivi periodi di durata sono pari ad un anno.

TABELLA A)

Fatturato ultimo anno / massimale	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000	€ 3.000.000
0 to € 20.000	€ 216,00	€ 271,00	€ 297,00			
€ 20.001/ € 50.000,00	€ 260,00	€ 325,00	€ 356,00			
€ 50.001,00 / € 75.000,00	€ 312,00	€ 387,00	€ 426,00	€ 471,00		
€ 75.001,00/ € 100.000,00	€ 343,00	€ 428,00	€ 471,00	€ 519,00		
€100.001,00 / € 200.000,00	€ 473,00	€ 590,00	€ 649,00	€ 713,00		
€200.001,00 / € 300.000,00		€ 649,00	€ 713,00	€ 783,00	€ 878,00	€ 1.010,00
€300.001,00 /€500.000,00		€ 810,00	€ 893,00	€ 981,00	€ 1.098,00	€ 1.263,00
€ 500.001,00/ € 750.000,00			€ 1.113,00	€ 1.225,00	€ 1.373,00	€ 1.579,00
€750.001,00/€1.000.000,00			€ 1.395,00	€ 1.531,00	€ 1.716,00	€ 1.972,00
€1.000.000,00/€2.000.000,00			€ 1.742,00	€ 1.914,00	€ 2.144,00	€ 2.464,00
franchigia per tutti i danni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
franchigia per danni materiali e lesioni personali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

CHIMICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Le attività di qualunque genere svolte nell'ambito di:

- chimica di porto
- rifiuti (Raccolta- trattamento- smaltimento)
- industria farmaceutica
- industria agroalimentare
- bonifiche ambientali
- petrolchimico
- Merci pericolose/gas tossici

si considerano ad alto rischio.

FISICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO

Le attività di qualunque genere svolte nell'ambito di:

- produzione e risparmio energia
- ambiente
- sanità
- radioprotezione
- industria agroalimentare

si considerano ad alto rischio.

Qualora l'assicurato dichiarerà nella compilazione del modulo di proposta di avere una quota del fatturato pari o superiore al 50% riferita ad una o più delle suddette attività la tariffa di cui alla tabella A) sopra esposta sarà gravata di un premio addizionale del 20% e sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia applicata e il massimo del quintuplo della franchigia applicata.

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato/una società professionale /una società di servizi come indicato nel capitolato di polizza la tariffa di cui alla tabella A) sopra esposta sarà gravata di un ulteriore premio addizionale del 20% da calcolare sul premio risultante dalla valutazione del rischio come sopra indicata.

TABELLA B)

limite di risarcimento	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00
primo anno come membro	€ 62,00		
ricavi fino a € 20.000,00		€ 164,00	€ 240,00
franchigia	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

La tariffa di cui alla tabella B) sopraesposta è riservata a:

1. professionisti iscritti all'albo da meno di un anno al massimale riservato di € 150.000,00 ;
2. professionisti iscritti all'albo da non più di 3 anni.

NORME ASSUNTIVE PER PRIMA ADESIONE CON SINISTRO/CIRCOSTANZA

Nel caso in cui nella compilazione del modulo di proposta il Chimico/fisico indichi la presenza di richiesta di risarcimento/Circostanza nei 3 anni precedenti alla data di decorrenza della prima polizza in convenzione, si applicheranno le seguenti regole:

	% premio addizionale
Richieste di risarcimento/circostanze chiusi senza alcun esborso	0%
- Richieste di risarcimento/circostanze con esborso effettivo fino a € 30.000,00	30%
- Richieste di risarcimento /circostanze con importo posto a riserva dai precedenti assicuratori fino a € 30.000,00	
- in caso di assenza di copertura assicurativa, importo valutato dalla Compagnia aggiudicataria con i criteri utilizzati per la determinazione delle riserve sinistri, fino a € 30.000,00	

Nei casi diversi da quelli previsti nelle sopra riportate regole la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata alla Compagnia Assicuratrice.

In caso di rinnovo con Sinistri denunciati sulla presente polizza Convenzione si applicheranno le seguenti regole:

	% premio addizionale
Sinistri chiusi senza alcun esborso	0%
Sinistri con esborso effettivo o riservato fino a € 30.000,00	30%

Al di sopra di questi importi la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata all'Assicuratore.

Art. 34 – Ultrattività In caso di mancato rinnovo del contratto

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Assicuratore, l'Assicurato avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza. L'Assicurato potrà prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 400% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di estensione di cui alla presente clausola.

L'Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti :

delle "Norme che regolano l'assicurazione" Sezione Prima :

- Art. 1** Il rischio assicurato
- Art. 2** Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa
- Art. 3** Rischi esclusi
- Art. 4** Estensione territoriale
- Art. 5** Limiti di risarcimento e franchigia
- Art. 6** Retroattività illimitata
- Art. 7** Periodo di osservazione - Ultrattività
- Art. 9** Denuncia del sinistro e delle circostanze
- Art. 11** Diritti e obblighi delle Parti in caso di sinistro

delle "Condizioni Generali" Sezione Seconda :

- Art. 13** Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
- Art. 15** Aggravamento del rischio
- Art. 17** Altre assicurazioni
- Art. 19** Arbitrato
- Art. 21** Durata del periodo di assicurazione e rinnovo annuale
- Art. 24** Foro competente

delle "Norme Generali per l'attivazione e gestione della Polizza Convenzione" Sezione Terza :

- Art. 27** Soggetti assicurati
- Art. 28** Durata della Polizza Convenzione – Cessazione della garanzia

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
Danni collettiva**

La Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop., con sede in (VR), Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi e contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;**
2. **per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;**
3. **per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;**
4. **se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto**

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.

5. **se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;**

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. **se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.**

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica, che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, banche, *broker*, intermediari; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali, loss adjuster; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 3 e 4; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Prestazione del consenso riferita al contraente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
 CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

- ❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- ❖ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁰⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
 CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.
 CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO
- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data Firma

Prestazione del consenso riferita all'aderente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
 CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 9;

⁽²¹⁾ vedi nota 14;

⁽²²⁾ vedi nota 14;

⁽²³⁾ vedi nota 9.

❖ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁴⁾; il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

❖ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁵⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁶⁾, per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;

CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁷⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁸⁾; il consenso è facoltativo.

CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data Firma

Prestazione del consenso riferita ad altri assicurati diversi dall'aderente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

* al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTIAMO NON CONSENTIAMO

⁽²⁴⁾ vedi nota 9;

⁽²⁵⁾ vedi nota 9;

⁽²⁶⁾ vedi nota 14;

⁽²⁷⁾ vedi nota 14;

⁽²⁸⁾ vedi nota 9.

ASSICURATI (se diversi dal Contraente)

1° Assicurato - Nome e cognome (leggibile) – data di nascita *Firma

CONSENTO NON CONSENTO

2° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma

CONSENTO NON CONSENTO

3° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma

CONSENTO NON CONSENTO

4° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma

CONSENTO NON CONSENTO

***In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale**

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, essendo stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Polizza di Responsabilità Civile

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: RC Professionale

Convenzione Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i liberi professionisti Chimici e Fisici, aderenti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici, per la Responsabilità Civile professionale verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate:

- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** risarcisce i danni involontariamente causati dall'Assicurato a terzi, compresi i clienti, per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose nell'esercizio dell'attività professionale di chimico e fisico, secondo quanto dichiarato e specificato in polizza, svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
- ✓ L'assicurazione comprende anche i rischi della proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.
- ✓ L'assicurazione si estende ai danni derivanti da comportamenti anche dolosi posti in essere da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere in conformità alla normativa vigente in tema di responsabilità.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i casi di morte o lesioni personali dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare ed addetti all'attività per le quali è prevista l'assicurazione; la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile verso Terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi oltre all'Assicurato:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con esso nei rapporti di cui al punto a);
 - c) tutti coloro che in relazione alla loro partecipazione all'attività assicurata subiscano un danno a cose;
 - d) i dipendenti e i collaboratori rientranti nella garanzia R.C.O..
- * Salvo che nei casi espressamente previsti, l'inesistenza, la sospensione o la cessazione dell'iscrizione al relativo Albo Professionale rende nulla la copertura.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Principali garanzie escluse:

- ! L'assicurazione, sia R.C.T. che R.C.O., non vale:
- ! per fatti che anteriormente alla decorrenza della copertura siano già stati oggetto di notifiche o avvisi giudiziari nonché di ogni altra comunicazione scritta riguardante fatti garantiti dalla polizza;
- ! in conseguenza di una responsabilità professionale quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in ogni Stato del Mondo, con esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.
- Deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione.



Quando e come devo pagare?

- I pagamenti da parte dell'Assicurato al Broker Aon Spa devono avvenire a mezzo bonifico bancario.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura è valida per le richieste di risarcimento/circostanze presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate.
- L'assicurazione può proseguire alle condizioni e con i limiti previsti dal contratto anche dopo il termine dell'assicurazione (ultrattività).
- La durata del contratto, che viene indicata in polizza, è pari a un anno più i giorni intercorrenti per arrivare all'ultimo giorno del mese della data di decorrenza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non si pagano i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

- L'Assicurato potrà disdire la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata al Broker Aon Spa almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Impresa: Società Cattolica di Assicurazioni
Prodotto RC Fed. Naz. degli Ordini dei Chimici e Fisici

Data di realizzazione: 30/09/2022 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap. 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro **(b)**
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è Assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, non sia sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

Il massimale prescelto per l'insieme delle garanzie prestate si considera al netto dell'applicazione degli scoperti e delle franchigie pattuiti.

La Società risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con l'Assicurato, oltre che di quelle eventualmente previste in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione. Ad esempio, la garanzia per i danni da inquinamento è prestata con il limite di Euro 250.000 per periodo di assicurazione annuo. E le garanzie Conduzione Studio e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 500.000 (cinquecentomila) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

L'assicurazione, a titolo di esempio, vale per i danni derivanti da:

- Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza avanzata da terzi per violazione colposa dei diritti di proprietà intellettuale con esclusione dei brevetti;
 - rischi derivanti dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
 - perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
 - responsabilità ai sensi del DLgs 196/03 s.m.i. ed ai sensi del GDPRUE 2016/679 conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti;
 - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi);
 - attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
 - comportamento colposo o doloso commesso dalle Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso;
 - uso e funzionamento dei sistemi di elaborazione elettronica per quanto sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
 - responsabilità solidale: la Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a corrispondere a terzi in ragione della sua responsabilità solidale con altri soggetti, fatto salvo in ogni caso il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali condebitori solidali.
 - responsabilità amministrativo-contabile: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare direttamente o in via di rivalsa per perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di errori e/o omissioni, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni professionali e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti. Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle funzioni per cui presti servizio mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale;
 - decreto legislativo 81/2008: L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
 - spese per il ripristino della reputazione: La Società rimborserà le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento/circostanza avanzata nei suoi confronti.
 - comparizione davanti a un tribunale: per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento/circostanza notificata in base alla presente Polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti Indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
 - per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500
 - per qualsiasi Dipendente € 250
- Alla presente Estensione non si applica alcuna Franchigia.
- Inquinamento: la Società tiene indenne l'Assicurato per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che siano conseguenza di rottura di impianti e/o condutture. La copertura opera anche per i relativi costi di valutazione, monitoraggio, controllo, rimozione, eliminazione o bonifica di sostanze infiltranti, inquinanti o contaminanti a condizione che l'Assicurato sia in grado di dimostrare quanto segue:
 - 1) che l'infiltrazione, l'inquinamento o la contaminazione siano stati provocati da uno sversamento di sostanze improvviso, identificabile, non intenzionale e inaspettato verificatosi nel Periodo di Assicurazione;
 - 2) che l'evento sia dipeso, anche parzialmente, da un errore o da un'omissione dell'Assicurato;
 - 3) che l'incidente sia stato scoperto entro 72 ore da quando si è verificato e venga segnalato alla Società entro 72 ore dalla sua scoperta;

4) che l'evento non sia il frutto della violazione intenzionale e volontaria di uno statuto, una norma o un regolamento.

Le spese di difesa, sostenute con la previa autorizzazione scritta della Società, comprenderanno i costi concordati per le competenze del legale incaricato in accordo con la Società allo scopo di rappresentare l'Assicurato nell'ambito di eventuali indagini o azioni penali in seguito a:

- a) un sinistro con conseguente inquinamento, coperto ai sensi della presente estensione;
- b) danni alla proprietà di Terzi;
- c) lesioni personali o decesso di Terzi, esclusivamente nella misura in cui l'incidente, il danno fisico, la lesione personale o il decesso non siano stati provocati direttamente da un atto od omissione intenzionale o volontaria dell'Assicurato.

Qualora il singolo Aderente/Assicurato abbia già in corso altra Polizza di responsabilità civile professionale, la presente Polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie per le quali la prima Polizza non sia operante e a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima Polizza.

A fronte di qualsiasi risarcimento relativo alla presente Polizza, la Società s'intenderà surrogata, sino al limite del risarcimento medesimo, in tutti i diritti di recupero che l'Aderente/Assicurato può vantare nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ultrattività in caso di mancato rinnovo del contratto

In caso di mancato rinnovo del presente contratto, da parte dell'Assicurato o dell'Società, l'Assicurato potrà prorogare la garanzia previo pagamento di un importo pari al 400% del premio riferito all'ultima annualità in corso ed avrà diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza della polizza, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della scadenza della polizza.

Ai fini della presente proroga, il Massimale indicato nella Scheda di Copertura rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di estensione di cui alla presente clausola.

L'Assicurato non avrà diritto alla presente proroga, che cesserà automaticamente, nel caso in cui la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.



Che cosa NON è Assicurato?

Rischi esclusi

Non potranno aderire a titolo individuale alla Polizza Convenzione Chimici o Fisici nella loro qualità di dipendenti, soci, amministratori o comunque strutturati e/o Dirigenti che prestino la loro attività presso Studi Associati, Società di servizi o altre persone giuridiche pubbliche o private.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, la presente Polizza non copre i Danni:

- a) causati da dolo dell'Assicurato;
- b) causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente sospeso dall'albo di cui alla legge N° 3/2018;

- c) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze già notificate all'Assicurato antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza, salvo quanto indicato all'articolo Clausola di continuità;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo Precisazioni ed Estensioni della Copertura" punto 3;
- e) derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
- h) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione;
- i) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze direttamente e/o indirettamente traenti origine da e/o basata su e/o derivante da e/o attribuibile a e/o correlata a errori ed omissioni commessi nello svolgimento dell'attività diagnostica e prognostica e nell'attività mediche in genere, ferma restando la copertura per le attività di tipo sanitario non medico;
- j) conseguenti a Richieste di risarcimento/circostanze derivanti da Danni Materiali a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti la prestazione professionale dell'Assicurato e/o delle Persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- k) connessi con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti l'attività professionale;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo "Precisazioni ed Estensioni della Copertura"
- m) derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici;
- n) direttamente o indirettamente derivanti da fenomeni relazionabili a asbesto o materia contenente amianto;
- o) derivanti da guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure;
- p) derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
- q) consistenti in perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti precedenti.

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'Assicurato;

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Inoltre in nessun caso gli la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcune Richiesta di risarcimento/circostanza, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura pagamento o indennizzo costituiscono violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni Economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) si intendono escluse le malattie professionali.

Per i sinistri relativi alla responsabilità civile si applica una franchigia per sinistro pari a:

per tutti i danni:

€ 500,00 se il massimale prescelto sarà € 500.000,00 o € 1.000.000,00 o € 1.500.000,00;

€ 1.000,00 se il massimale prescelto sarà € 2.000.000,00 o € 2.500.000,00 o € 3.000.000,00;

per danni materiali e lesioni personali:

€ 2.500,00 se il massimale prescelto sarà € 500.000,00 o € 1.000.000,00 o € 1.500.000,00;

€ 5.000,00 se il massimale prescelto sarà € 2.000.000,00 o € 2.500.000,00 o € 3.000.000,00.

Qualora l'Assicurato dichiarerà nella compilazione del modulo di proposta di avere una quota del fatturato pari o superiore al 50% riferita ad un'attività definita ai sensi di polizza "ad alto rischio" la tariffa base sarà gravata di un premio addizionale del 20% e sarà applicato uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia applicata e il massimo del quintuplo della franchigia applicata.

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato/una società professionale/una società di servizi la tariffa base sarà gravata di un ulteriore premio addizionale del 20%.

Per quanto attiene:

- professionisti iscritti all'albo da meno di un anno il massimale prestatato sarà pari a di € 150.000,00;
- professionisti iscritti all'albo da non più di 3 anni:
 - con ricavi fino a € 20.000,00 il massimale prescelto è € 250.000,00 o € 1.000.000,00;
 - con ricavi superiori a € 20.000,00 si applica la tariffa base;

Nel caso in cui nella compilazione del modulo di proposta il Chimico/Fisico indichi la presenza di richiesta di risarcimento/Circostanza nei tre anni precedenti alla data di decorrenza della prima polizza in convenzione, si applicheranno le seguenti regole:

- Richieste di risarcimento/circostanze chiusi senza alcun esborso: nessun premio addizionale;
- Richieste di risarcimento/circostanze con esborso effettivo fino a € 30.000,00: applicazione di premio addizionale pari al 30% sulla tariffa base;
- Richieste di risarcimento/circostanze con importo posto a riserva dai precedenti assicuratori fino a € 30.000,00: applicazione di premio addizionale pari al 30% sulla tariffa base;
- in caso di assenza di copertura assicurativa, importo valutato dalla Compagnia aggiudicataria con i criteri utilizzati per la determinazione delle riserve sinistri, fino a € 30.000,00: applicazione di premio addizionale pari al 30% sulla tariffa base.

Nei casi diversi da quelli previsti nelle sopra riportate regole la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata alla Società.

In caso di rinnovo con sinistri denunciati sulla polizza si applicheranno le seguenti regole:

- Sinistri chiusi senza alcun esborso: nessun premio addizionale;
- Sinistri con esborso effettivo o riservato fino a € 30.000,00: applicazione di premio addizionale pari al 30% sulla tariffa base.

Al di sopra di questi importi la valutazione dell'assunzione del Rischio è riservata alla Società.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro e delle circostanze: L'Assicurato, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta, dovrà dare avviso scritto alla Società, tramite il Broker, del ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento/circostanza. L'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni relative alla Richiesta di Risarcimento/circostanza e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi della Società e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo consenso scritto della Società l'Aderente/Assicurato non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.) L'eventuale Richiesta di risarcimento/circostanza pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione della data della prima comunicazione, fermo quanto previsto all'art.1898 c.c. in merito all'aggravamento del rischio.
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>Non presente</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <i>Non presente</i>
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Ai sensi degli artt 1892, 1893 e 1894 c.c., per usufruire della garanzia, l'Assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della polizza.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio, comprensivo di imposte, alle scadenze pattuite.
Rimborso	In caso di recesso della Società questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'adesione alla Polizza decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell'importo dovuto, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposita Scheda di Copertura, e cessa alle ore 24 dell'anno successivo più i giorni intercorrenti per arrivare all'ultimo giorno del mese della data di decorrenza.</p> <p>Alla scadenza del Periodo di Assicurazione, salvo disdetta da parte dell'Aderente/Assicurato 60 giorni prima della scadenza stessa, la copertura viene rinnovata alle medesime condizioni in corso per ulteriori 12 (dodici) mesi, in assenza di:</p> <p>A) variazioni di almeno uno dei due elementi che seguono rispetto a quanto riportato nella Scheda di Copertura/Certificato inerente il Periodo di Assicurazione immediatamente precedente al rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturato (che comporti il passaggio ad una diversa fascia di fatturato come da tabella che segue); ▪ caratteristiche dell'attività professionale esercitata che comportino lo svolgimento di una delle attività ad alto rischio descritte in polizza (se non già dichiarate in Scheda di Copertura); <p>B) qualsiasi Richiesta di risarcimento/circostanza ricevuta dall'Assicurato e notificata alla Società nel corso del Periodo di Assicurazione in scadenza.</p> <p>In caso contrario la Società è tenuta a fornire, a seguito di nuova valutazione del rischio, diversa quotazione. Il premio di rinnovo deve essere corrisposto entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del rinnovo medesimo.</p> <p><u>-Retroattività illimitata</u> L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento/Circostanze presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Periodo di osservazione – Ultrattività sotto riportato.</p> <p><u>-Periodo di osservazione – ultrattività</u> Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'attività professionale dell' Assicurato durante il periodo di assicurazione, e qualora non sia più operante la copertura assicurativa dello Studio o della Società di professionisti a seguito della cessazione/scioglimento dello Studio medesimo o della Società, l'assicurazione è altresì operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a Eventi Dannosi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione comprensivo dell'estensione di cui all'articolo "Retroattività illimitata" di cui sopra</p> <p>Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in Polizza. La suindicata garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato dovesse riprendere l'attività professionale.</p>

	Nel caso di cessazione dello Studio o della Società di professionisti la garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato proseguisse l'attività in forma individuale o nell'ambito di un nuovo Studio o Società di Professionisti.
Sospensione	Se l'Aderente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non presente.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Chimici e Fisici aderenti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici che esercitano la libera professione in forma individuale/associata o come amministratori soci di società di servizi chimici/fisici.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutte le garanzie di polizza	15,00 %
------------------------------	----------------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato</p> <p>L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it</i></p> <p><i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatoria per poter proporre azione giudiziale</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato. il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.</p> <p>Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO